

Chi può effettuare segnalazioni

Possono effettuare una segnalazione:

- i dipendenti, i lavoratori autonomi, i titolari di un rapporto di collaborazione, i volontari e i tirocinanti anche non retribuiti che svolgono la propria attività lavorativa presso O.S.M.C.
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso enti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi; i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso O.S.M.C.; gli azionisti e le persone di O.S.M.C. con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Tali soggetti segnalano informazioni sulle violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Le segnalazioni possono essere effettuate anche:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le segnalazioni avvengono in forma anonima ma è facoltà del Segnalante esplicitare la propria identità rendendo più agevole la verifica dei fatti e informare lo stesso sugli esiti degli accertamenti svolti. La riservatezza del Segnalante è pienamente garantita nel rispetto della normativa vigente

Cosa può essere segnalato

Informazioni sulle violazioni aventi ad oggetto fatti (di qualsivoglia natura, anche meramente omissivi), riferibili a Persone di O.S.M.C., che possano integrare:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- comportamenti scorretti o azioni che sono immorali, illegali o che violano normative interne.
- condotte illecite rilevanti sul piano della responsabilità degli enti da reato ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea e delle disposizioni nazionali che ne danno attuazione;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea.

Le segnalazioni devono riguardare fatti di cui il Segnalante abbia conoscenza, avendo lo stesso Segnalante fondati motivi di ritenere che le informazioni segnalate siano vere al momento della segnalazione e comunque la certezza della veridicità di quanto riportato nella segnalazione stessa quale frutto diretto della propria percezione di fatti e accadimenti.

Le segnalazioni devono essere effettuate tempestivamente rispetto alla conoscenza dei fatti in modo da renderne concretamente possibile la verifica.